



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta, letti gli atti del procedimento;
rilevato che, con provvedimento dell'8.5.2020, n. 64/2020, adottato in applicazione dell'art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020, il Presidente del Tribunale, per le ragioni ivi esplicitamente indicate, ha osservato quanto segue:

ritenuto che l'attuale sistema di vendite adottato nel Tribunale di Napoli Nord (che prevede il deposito delle offerte in Cancelleria e lo svolgimento delle udienze di vendita presso apposite aule del Tribunale), da un lato, mal si concilia con l'esigenza di cui al punto 2) che precede (destinata a procrastinarsi per un periodo al momento non preventivabile) e, dall'altro, non consentirebbe di poter effettuare gli esperimenti di vendita in tempi brevi, stante il già cospicuo numero di prenotazioni delle aule per i mesi a venire, le ordinanze di vendita già emesse nei seguenti termini, a seguito di unanime decisione dei giudici dell'esecuzione, condivisa dalla Presidenza, verrà adottato un nuovo sistema di svolgimento delle vendite trasfuso in apposito provvedimento (...);

rilevato che di conseguenza, l'ordinanza di vendita e delega (ove emessa) delle relative operazioni va modificata, per quanto di ragione, nel senso che segue:

il deposito delle offerte, la deliberazione sulle stesse e le determinazioni consequenziali avranno luogo a cura del professionista presso lo studio del professionista medesimo o in altro luogo indicato nell'avviso di vendita; - tutte le altre attività delegate avranno luogo presso lo studio del professionista; - il professionista delegato indicherà nell'avviso di vendita il termine per la formulazione delle offerte, a data fissa (con specificazione dell'orario ultimo entro cui potranno essere depositate), e la data della vendita, nel giorno immediatamente successivo (con specificazione anche dell'ora) e preciserà che, in tale data, si procederà alla verifica preliminare di ammissibilità delle offerte, alla deliberazione sulle medesime ed alla eventuale gara; - il professionista indicherà il termine per la formulazione delle offerte come avente scadenza sempre in un giorno non festivo (con esclusione del sabato). Per i soli esperimenti di vendita revocati che avrebbero dovuto aver luogo nel periodo tra il 9.03.2020 ed il 31.07.2020, il professionista delegato non dovrà provvedere alla pubblicazione dell'avviso d'asta per estratto ed in giorno festivo sul quotidiano indicato nell'ordinanza di delega e non dovrà provvedere all'invio delle missive pubblicitarie;

restano ferme tutte le altre disposizioni;



si precisa:

che le sovrastanti considerazioni non riguardano in via immediata i procedimenti di vendita in relazione ai quali siano stati già fissati gli esperimenti di vendita ed effettuata la pubblicità nelle forme di cui all'art. 490 c.p.c. (da non confondere con la mera prenotazione dell'aula di udienza presso la Cancelleria), in quanto per tali procedimenti le modifiche saranno operative dal primo esperimento di vendita successivo a quello già pubblicizzato;

che, inoltre, per le procedure sospese ex art. 54-ter d.l. n. 18/2020 l'attività sopra indicata dovrà essere compiuta necessariamente dopo il 30.10.2020;

che, per le procedure non ancora delegate, ove il presente provvedimento sia adottato per imprecisioni connesse alla funzione "deposito multiplo", lo stesso deve considerarsi assolutamente inoperativo (mancando il provvedimento da modificare);

P.Q.M.

dispone che il p.d. dia ulteriore corso alle attività di vendita tenuto conto di quanto sopra;

si comunichi.

Aversa, 11.6.2020

Il G.E.

dott. Alessandro Auletta

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

